

Contraddittorio escluso se è motivato il pericolo per la riscossione

L'esclusione dall'obbligo del contraddittorio è autoapplicativa solo nei casi in cui l'amministrazione finanziaria possa offrire un'adeguata giustificazione su un «fondato motivo» che mette in pericolo la riscossione. Mentre «per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, relativamente ai quali il diritto al contraddittorio è radicalmente escluso» occorrerà attendere l'elenco che sarà contenuto nell'apposito decreto del ministro dell'Economia. A chiarire che i giochi sulle esclusioni dall'obbligo previsto dal nuovo articolo 6-bis sullo Statuto del contribuente (introdotto dal decreto delegato 219/2023) non sono ancora conclusi è il primo atto di indirizzo firmato dal viceministro dell'Economia Maurizio Leo e dal direttore del dipartimento delle Finanze Giovanni Spalletta.

Un atto che inaugura la prassi di chiarimenti di sistema già anticipata dallo stesso Leo e che avrà un prossimo appuntamento negli indirizzi che saranno diramati per l'adozione di circolari da parte dell'amministrazione finanziaria. Quello sul contraddittorio è al momento un tema molto spinoso. Prima di tutto, perché la norma è già entrata in vigore il 18 gennaio scorso e riguarda tutti gli enti impositori (non solo l'agenzia delle Entrate, tanto per intenderci). In secondo luogo, perché l'elenco delle esclusioni è affidato a un decreto ministeriale che - nonostante le anticipazioni già circolate (si veda «Il Sole 24 Ore» dell'8 febbraio) - non è stato ancora adottato. In terzo luogo, perché su questa norma si innestano le ulteriori novità relative alla partecipazione del contribuente agli atti di accertamento prevista da un altro decreto attuativo della delega (il Dlgs 13/2024) e che sarà operativo solo dagli atti emessi a partire dal 30 aprile 2024. In questo ginepraio di regole e rinvii, era necessario dettare una linea di comportamento a uffici e contribuenti ed evitare così la babele di decisioni differenti tra amministrazioni e addirittura all'interno di strutture di una stessa amministrazione.

Proprio alla luce di questo scenario ancora tutto in divenire, per gestire la fase transitoria l'atto di indirizzo chiarisce che fino alla data del 30 aprile nulla è cambiato. Come recita testualmente il documento firmato da Leo e Spalletta, non ci sono novità «in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio» necessarie per far valere la pretesa tributaria, così come «disciplinate nella legislazione ancora vigente». Quindi gli uffici, in attesa che si applichino le nuove disposizioni sulla partecipazione dei contribuenti e dell'elenco (tassativo) delle esclusioni, dovranno seguire le regole precedenti.

Inoltre, l'atto di indirizzo fa leva sulla lettura del nuovo articolo 6-bis. In particolare del terzo comma che fa riferimento ai 60 giorni per consentire al contribuente eventuali controdeduzioni o per accedere agli atti del fascicolo. Una disciplina che il documento di Leo e Spalletta definisce di «ordine generale» e che non intende sostituirsi «a quella che già da tempo regola le forme partecipative e l'esercizio del contraddittorio». Questo soprattutto in virtù dell'«assenza di un apparato normativo, a finalità abrogativa, che diversamente sarebbe stato necessario». Del resto una conferma in tal senso va cercata anche nella relazione illustrativa del Dlgs 219/2023, che sottolinea come l'articolo 6-bis introdotto nello Statuto del contribuente non faccia «venir meno le garanzie procedimentali già esistenti a legislazione vigente».

Di fatto, quindi, viene costruito un "ponte interpretativo" per arrivare al 30 aprile e per attendere che gli uffici dell'amministrazione finanziaria trovino la quadratura definitiva sugli atti esclusi dal contraddittorio preventivo. Le prime bozze del provvedimento - come, appunto, già anticipato su queste colonne - avevano stilato un elenco di ben 27 atti esclusi dal confronto preventivo con il contribuente. Elenco in cui comparivano, tra gli altri, ruoli, cartelle, accertamenti parziali e atti di recupero nati da incroci di dati, comunicazioni sugli esiti dei controlli automatizzati.

La partita, però, sembra ancora aperta, alla ricerca di un delicato punto di equilibrio tra le esigenze di recupero per il Fisco (compreso quello locale) e le necessarie garanzie per il contribuente nell'emissione non solo degli accertamenti.

—Marco Mobili
—Giovanni Parente